

COMUNE DI TESERO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE
L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO PER LE MANIFESTAZIONI LOCALI
DI TESERO

Allegato alla delib. di C.C. n. 86 di data 27.12.1990

ART. 1

Nell'ambito del Comune di Tesero viene istituito il COMITATO PER LE MANIFESTAZIONI LOCALI con sede a Tesero con le principali ed esclusive finalità di:

- a) incentivare una migliore conoscenza del territorio comunale e del relativo patrimonio paesaggistico, storico, artistico e naturalistico;
- b) promuovere, coordinare ed attuare tutte quelle iniziative, manifestazioni, convegni e congressi di interesse turistico e culturale in passato affidate ai disciolti C.T.L.;
- c) coadiuvare con l'Amministrazione Comunale, formulando e sostenendo tutte quelle proposte finalizzate al miglioramento delle realtà locali sotto il profilo della ricettività turistico-sportiva;
- d) sostenere, d'intesa con altri Enti ed Associazioni, le iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folcloristiche locali attingendo, se del caso, alla tradizione storica;
- e) sensibilizzare, laddove necessario, la popolazione per migliorare l'abbellimento e la pulizia del territorio comunale vigilando, nel contempo, in stretta collaborazione con gli organi preposti del Comune sul rispetto delle più elementari norme poste a base del nuovo viver civile;
- f) informare prontamente l'Amministrazione Comunale circa riscontrate necessità di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, agli impianti turistico-sportivi;
- g) formulare il parere in materia di promozione culturale ai sensi dell'art. 9 della L.P. 30.07.1987, n. 12.

ART. 2

Il Comitato per le manifestazioni locali di cui all'art. 1), considerate le specifiche finalità, è composto da n. 7 membri, espressione del volontariato locale, senza necessità, quindi, di particolari rappresentanze politico-sociali o di specifica preparazione.

ART. 3

Considerato che il finanziamento di tutte le attività poste in essere, per delega, dal Comitato, stante l'assenza di autonomia patrimoniale per mancata previsione giuridica, avviene attraverso il bilancio comunale, alle riunioni del Comitato dovrà, obbligatoriamente, intervenire, con voto consultivo, il Sindaco o in sua vece, se nominato, l'Assessore al Turismo.

ART. 4

La nomina del Comitato, composto di n. 7 persone, è di competenza del Consiglio Comunale che vi provvederà in una delle prime sedute successive alle elezioni; durerà in carica fino alla cessazione del Consiglio che lo ha eletto; in ogni caso eserciterà le funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato. La nomina avverrà con il sistema del voto palese ed a maggioranza assoluta dei presenti scegliendo i candidati che, preventivamente contattati dall'Amministrazione Comunale, abbiano dato la loro disponibilità a far parte del Comitato.

ART. 5

I membri del Comitato decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate. In caso di dimissioni, morte o di decadenza di uno o più di essi, i posti rimasti liberi dovranno essere prontamente surrogati dal Consiglio Comunale previa richiesta scritta da inviarsi da parte del Comitato all'Amministrazione Comunale.

ART. 6

Il Comitato, nella prima riunione utile dopo la nomina, provvederà ad eleggere nel proprio seno un PRESIDENTE ed un SEGRETARIO, la nomina sarà fatta a maggioranza di voti assoluti dei membri.

ART. 7

Il Comitato è convocato di norma, previo avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione, d'iniziativa del Presidente e quando ne sia fatta richiesta, anche verbale, dal quinto dei membri. Le sedute del Comitato non sono pubbliche e sono valide soltanto se interviene la maggioranza dei propri membri.

Delle decisioni assunte viene redatto apposito verbale che, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sarà tempestivamente inoltrato all'Amministrazione Comunale.

ART. 8

Le proposte ed i programmi elaborati dal Comitato, in armonia con il dettato dell'art. 1, corredati da eventuali relazioni e preventivi di spesa, saranno sottoposti all'esame della Giunta Comunale per i conseguenti provvedimenti attuativi.

Nell'attuazione dei programmi la Giunta Comunale si asterrà dall'apportare novazioni o modifiche che non siano preventivamente concordate con il Comitato, salve le limitazioni imposte dalle disponibilità di bilancio; a

tal fine il Comitato dovrà indicare preliminarmente le priorità d'intervento e d'azione.

ART. 9

I programmi non potranno avere esecuzione, nemmeno parziale, fintanto che non sia divenuta esecutiva la deliberazione che li approva e li finanzia, di tanto la Giunta Comunale darà tempestiva comunicazione al Comitato.

ART. 10

Alla materiale esecuzione delle singole iniziative, provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui la stessa ne delegasse l'esecuzione al Comitato, questi dovrà essere preventivamente munito delle infrastrutture necessarie o di quant'altro, all'uopo, abbisognasse.

ART. 11

Nella fattispecie prevista dall'art. 10, 2° comma, l'Amministrazione Comunale, al fine di tutelare adeguatamente i membri del Comitato, dovrà provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa per R.C.T. con onere a carico del bilancio comunale.

ART. 12

Nella predisposizione dei programmi e nell'attuazione di quelli regolarmente approvati, il Comitato potrà, di volta in volta, cooptare persone particolarmente qualificate e disponibili anche al di fuori del proprio ambito.

ART. 13

Alla liquidazione delle spese conseguenti all'operato del Comitato provvederà la Giunta Comunale nei modi ordinari.

ART. 14

Per tutto quant'altro non previsto dalle presenti norme valgono quelle di legge e di altri regolamenti in materia eventualmente applicabili.